

# La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 3.7.2015

La Nuova Procedura Civile, 2, 2015

**ADMAIORA**

Editrice

---

## Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Espropriazione contro il terzo proprietario, controversia distributiva, debitore originario, litisconsorzio necessario**

*In caso di espropriazione contro il terzo proprietario ai sensi dell'art. 602 c.c. e seguenti, nella controversia distributiva ai sensi dell'art. 512 c.c. - nel testo anteriore alla novella di cui al D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 - è legittimo e necessario litisconsorte anche il debitore originario o diretto, quale soggetto nei cui confronti l'accertamento della sussistenza e dell'entità dei crediti e dei privilegi posti a base dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti; ne consegue che le sentenze rese in un giudizio ai sensi del richiamato art. 512 c.c., in un'esecuzione promossa su beni del terzo, in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore originario o diretto sono inutiliter datae e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità, con cassazione delle sentenze di merito e remissione della causa al giudice di primo grado.*

## **Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 4.5.2015, n. 8891**

*...omissis...*

2. - Vanno affrontate alcune questioni preliminari.

2.1. In primo luogo, va esclusa la ritualità della costituzione dei nuovi difensori della xxxxxxx, visto che la procura è stata loro conferita con atto la cui sottoscrizione è stata autenticata in data 12.1.15 dai medesimi: ma la novella dell'art. 83 c.c., si applica soltanto ai giudizi iniziati in primo grado dopo il 4.7.09, sicchè nel giudizio di cassazione, ove il procedimento sia stato - come nella fattispecie - instaurato prima di tale data, se la procura non viene rilasciata a margine od in calce al ricorso e al controricorso, si deve provvedere al suo conferimento mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, come previsto dall'art. 83 c.c., comma 2, (Cass. 27 agosto 2014, n. 18323; Cass., ord. 26 marzo 2010, n. 7241).

2.2. Ancora, è infondata l'eccezione dei controricorrenti Fallimento xxxxxxx in liquidazione circa la tardività del ricorso incidentale dispiegato dalla Bxxxxxx, fondata sull'adduzione della sottrazione del relativo termine alla sospensione feriale e della conseguente terminativa scadenza al 25.7.13.

Ora, in base al combinato disposto di cui agli artt. 334, 343 e 371 c.c., è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva, da proporsi con il controricorso nel giudizio di cassazione, anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile (Cass. 27 giugno 2014, n. 14609; Cass. 24 aprile 2012, n. 6470; Cass. 11 giugno 2008, n. 15483; Cass. 3 agosto 1990, n. 7827).

Pertanto, dispiegato appunto come ricorso incidentale, il gravame della BNL poteva essere proposto anche al di là del termine ordinario annuale, purchè entro i quaranta giorni dalla notificazione di quello principale; e tanto è appunto accaduto nella specie, risultando quello spedito per la notifica il 3.9.13, a fronte del compimento della notifica del ricorso principale avutasi in data 1.8.13 ed anche non computando la sospensione feriale dei termini in considerazione della natura della controversia.

2.3. Infine, è inammissibile la documentazione prodotta all'udienza di discussione dalla ricorrente principale: infatti, a prescindere finanche dai dubbi indotti dalla mancata prova della notificazione della medesima alle controparti nelle forme dell'art. 372 c.c., la sentenza pronunciata dalla corte di appello a conclusione del giudizio di gravame nel cui corso è stata resa la sentenza non definitiva oggetto del presente ricorso non è relativa all'ammissibilità di quest'ultimo.

Ed invero, tralasciata pure la carenza di prova sul suo passaggio in giudicato, per elementari principi in tema di rapporti tra impugnazione di sentenza non definitiva e sentenza definitiva, quest'ultima non potrebbe mai influire sulla prima, perchè l'eventuale cassazione della non definitiva sull'an debeatur travolgerebbe l'altra, se relativa al quantum, ai sensi dell'art. 336 cpv. cod. proc. civ. (Cass. 3 gennaio 2011, n. 34; Cass. 19 giugno 1998, n. 6130; Cass. 25 gennaio 1990 n. 451; Cass. Sez. Un., 11 settembre 1979, n. 4751).

3. - Ciò posto, si osserva che la causa ha ad oggetto una controversia distributiva, regolata dall'art. 512 c.c., nel testo anteriore alla riforma del 2006 e quindi anteriore alla sostituzione ad opera del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), convertito con mod. dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, sviluppatasi all'epilogo di una duplice procedura di espropriazione contro i terzi proprietari (ai sensi degli artt. 602 ss. cod. proc.), proseguita nonostante la dichiarazione di fallimento di entrambe le società eseguite e, pervenuta alla fase successiva alla liquidazione dei beni, senza devoluzione dell'intera somma ricavata alle curatele dei rispettivi fallimenti per il riparto in quella sede.

3.1. Ora, la corte di appello di Venezia ha, nella gravata sentenza, individuato le questioni ad essa devolute: nell'ammissibilità delle domande formulate dalla società fallita, tornata in bonis, G. srl; nell'ammissibilità delle domande "riconvenzionali" di G. srl e G. A. srl, dirette al riconoscimento di rivalutazione e interessi; nell'ammissibilità della domanda di M. avente ad oggetto la restituzione di L. 5.290.836.500 (oggetto di appello da parte di BNL); nell'ammissibilità della domanda di BNL relativa a credito di L. 6.352.134,22 (oggetto di appello da parte di UGC); nella natura prededucibile dei crediti della procedura fallimentare relativi a spese per atti conservativi o di esecuzione compiuti nel procedimento esecutivo od a spese per manutenzione e conservazione degli immobili (appelli di BNL e UGC); nella natura prededucibile e privilegiata dei crediti per ICI esposti dagli organi fallimentari (appelli di BNL e UGC); nel mancato riconoscimento dei crediti di M. per L. 71.505.854 per spese precedenti l'esecuzione immobiliare (appello UGC); nella natura privilegiata dei crediti pure esposti dalla curatela fallimentare per INVIM (appello BNL e UGC).

3.2. Avverso la gravata sentenza della corte territoriale la U.G.C. Banca spa articola cinque motivi di ricorso principale:

- col primo motivo si duole di violazione e falsa applicazione del D.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art. 3, nonchè dell'art. 2772 c.c.; in particolare, essa lamenta l'erroneità del riconoscimento del privilegio al credito per l'INVIM decennale sugli immobili venduti in proporzione al tempo anteriore e posteriore alle iscrizioni ipotecarie: essendo invece quello unitariamente maturato - allo scadere del decimo anno e cioè addì 1.1.93 - in data successiva a queste ultime (iscritte nel 1986) e non spettando quindi su alcuna parte alcun privilegio, ai sensi dell'art. 2772 c.c., comma 4, nè potendosi applicare l'art. 111 legge fall., per essere il fallimento intervenuto in tempo successivo alla maturazione; doglianza avverso la quale i controricorrenti Fallimento G. A. srl e G. srl in liquidazione, nei rispettivi controricorsi, invocano Cass. 21643/10 a sostegno della sussistenza del privilegio per INVIM decennale, comunque ricordando che essa sarebbe comunque stata dovuta in sede di procedura esecutiva e che per essa l'Ufficio del Registro di Padova si era ritualmente insinuato al passivo;

- col secondo motivo prospetta violazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 52 e 120, nonché degli artt. 105, 110 e 111 c.c.: deduce, in particolare, che le domande in cui ha insistito la società rientrata in bonis, siccome terza assoggettata all'espropriazione, rientravano appunto - contrariamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale e come evidente ad esempio per i crediti da compenso al curatore - tra quelle derivanti dal fallimento; ed al riguardo la G. srl in liquidazione reclama la sua piena legittimazione a prendere parte alle controversie che riguardano, in ogni sua fase, il procedimento esecutivo pur sempre nei suoi confronti dispiegato, avendo interesse al soddisfacimento di quel credito, già azionato dalla curatela, che altrimenti rimarrebbe a suo carico, con ingiustificato arricchimento dei creditori procedenti a danno di chi ha, con propri mezzi, anticipato le relative spese;

- col terzo motivo lamenta violazione dell'art. 512 c.c., e degli artt. 183, 189, 190, 281 bis e 281 quater c.c., per essere malamente stata ritenuta nuova la domanda di non collocazione del credito da mutuo BNL in via privilegiata rispetto a quello di UGC: dovendo essa invece reputarsi mera esplicitazione delle richieste già ritualmente formulate con la nota di precisazione del credito in data 12.12.02, o comunque mera e consentita precisazione della domanda originariamente proposta ai sensi dell'art. 512 c.c.; ed a tanto ribatte la controricorrente e ricorrente incidentale BNL, insistendo invece per l'inammissibilità, derivante dalla novità o tardività, della domanda di collocazione del grado ipotecario del credito derivante da mutuo ipotecario dell'aprile 1986, rispetto alla sede indicata come sua propria nell'udienza di discussione delle note di precisazione dei crediti;

- col quarto motivo si duole di violazione degli artt. 2745 e 2770 c.c., in relazione al riconoscimento di una invece non dovuta prededuzione - oltretutto, a seguito di confusione concettuale di essa (qualità procedurale del credito) con la prelazione (qualità sostanziale del credito) invece spettante - per spese relative ad assicurazione contro gli incendi degli immobili, a contributi consortili, all'aggiornamento dei dati catastali ed al compenso del curatore: mancando una motivazione effettiva sulla reale sussistenza dell'utilità per i creditori; e sul punto i controricorrenti Fallimento G. A. srl e G. srl in liquidazione argomentano, nei rispettivi controricorsi, per l'applicabilità della L. Fal., art. 111, come interpretato da questa Corte di legittimità in punto di riferimento delle quote di spese prededucibili imputabili alla liquidazione dei beni ipotecati ed a questo fine necessarie, soffermandosi sul compenso al curatore fallimentare e, poi, sul credito ICI;

- col quinto motivo adduce infine violazione dell'art. 2855 c.c., e artt. 339 e 342 c.c., lamentando l'erroneità del rigetto della sua doglianza in punto di riconoscimento di spese precedenti l'esecuzione immobiliare e relative a pubblicità commerciale: quanto al primo punto, sostenendo la necessità - già condivisa da alcuna giurisprudenza di merito - di un'interpretazione estensiva della nozione di spese relative all'iscrizione di ipoteca; quanto al secondo punto, ritenendo sufficiente la riproposizione delle critiche già disattese in primo grado ed irrilevante la carenza di una specifica confutazione della sentenza di primo grado, qualificata decisiva, nel senso dell'inammissibilità della censura, dalla corte territoriale; ed a tale doglianza ribatte BNL nel suo controricorso, negando il privilegio ipotecario a tutte le spese anteriori alla procedura esecutiva di cui si tratta ed al contempo invocandolo per le spese

per pubblicità commerciale, anche per l'inammissibilità, quale motivo di appello, della mera reiterazione della domanda di primo grado.

3.3. La BanxxxxxxN., col suo ricorso incidentale:

- col primo motivo, si duole di violazione degli artt. 512 e 112, nonché degli artt. 183, 189, 190, 281 bis e 281 quater c.c., sostanzialmente censurando il rilievo officioso dell'inammissibilità per tardività della domanda di manleva da essa proposta nei confronti di xxxxxx per L. 5.290.836.500, oltre interessi legali dal 30.5.01: per essere, a sua detta, quel rilievo precluso dalla mancata tempestiva reazione della controparte;

- col secondo e col terzo motivo di ricorso incidentale, unitariamente illustrati, lamenta violazione e falsa applicazione dapprima del D.R. n. 634 del 1972, art. 3, e art. 2772 c.c., nonché, poi, del D.Lgs. n. 509 del 1990, art. 10, e art. 2752 c.c.:

censurando l'applicata interpretazione estensiva di una norma speciale, quale il t.u. sulla finanza locale (R.D. 14 settembre 1931, n. 1175), per il riconoscimento del credito ICI, nonché evidenziando l'anteriorità temporale dell'iscrizione ipotecaria (1986/87) rispetto alla maturazione del credito per INVIM decennale; e sul primo punto i controricorrenti Fallimento xxxxxxxxxxx G. srl in liquidazione, nei rispettivi controricorsi, invocano Cass. 21643/10 a sostegno della sussistenza del privilegio per INVIM decennale, comunque ricordando che essa sarebbe comunque stata dovuta in sede di procedura esecutiva e che per essa l'Ufficio del Registro di Padova si era ritualmente insinuato al passivo;

- col quarto motivo, infine, adduce violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 52 e 120, e degli artt. 105, 110 e 111 c.c.:

sostenendo equivalere la chiusura del xxxxx per riparto dell'attivo a rinuncia alla riscossione di altri eventuali crediti e comunque essere quelli riconosciuti alla società rientrata in bonis senz'altro crediti del fallimento, relativi a spese da esso sostenute o nel suo interesse assunte, con conseguente loro improcedibilità (come riconosciuto anche da Cass. 5438/08); mentre la G. srl in liquidazione ribatte reclamando la sua piena legittimazione a prendere parte alle controversie che riguardano, in ogni sua fase, il procedimento esecutivo pur sempre nei suoi confronti dispiegato, avendo interesse al soddisfacimento di quel credito, già azionato dalla curatela, che altrimenti rimarrebbe a suo carico, con ingiustificato arricchimento dei creditori procedenti a danno di chi ha, con propri mezzi, anticipato le relative spese.

4. - La complessità e l'annosità della vicenda non può esimere questa Corte dal rilievo, anche officioso, dell'originaria non integrità del contraddittorio, per la centrale importanza del principio della necessità di rispettare quest'ultimo e la persistenza dei seri conseguenti rischi per gli sviluppi del giudizio.

4.1. Infatti, come accennato nell'esordio della motivazione della stessa qui gravata sentenza (pag. 9, secondo periodo dei "Motivi della decisione"), la controversia distributiva di cui si tratta trova origine in un'espropriazione contro il terzo proprietario (e quindi, con tutta evidenza, ai sensi dell'art. 602 c.c. e ss.), essendo le eseguite terze datrici di ipoteca in favore del debitore - tradizionalmente definito originario o diretto - Co.Re.Zoo..

Ciononostante, quest'ultimo non risulta mai ritualmente coinvolto in giudizio ed a giustificazione di tanto nessuna allegazione (ad esempio, sulla consistenza originaria o sulle eventuali vicende modificative o perfino estintive, che peraltro

avrebbero imposto il coinvolgimento dei suoi successori) è mai neppure sottoposta a questa Corte.

4.2. Eppure, tale soggetto deve necessariamente essere coinvolto nel procedimento espropriativo (cfr. Cass. n. 4607/94, n. 19562/04):

l'art. 603 cod. proc. civ., comma 1, prevede che il titolo esecutivo ed il precetto debbano essere notificati "anche" al terzo, con ciò dando per implicito che il destinatario principale degli atti propedeutici all'esecuzione debba essere il debitore diretto; l'art. 604 c.c., comma 2, dimostra che, nel processo, la posizione del debitore si affianca a quella del creditore e la sua presenza è imprescindibile, perchè l'uno e l'altro devono "essere sentiti" ogniqualvolta le norme che regolano il processo prevedano tale garanzia per il soggetto esecutato.

Questa conclusione è in piena consonanza con la ratio ispiratrice del particolare procedimento di espropriazione contro il terzo proprietario, dato che sin dalla Relazione al progetto definitivo del codice di rito civile veniva posto in evidenza come solo attraverso la partecipazione del debitore al processo esecutivo può essere attuato il suo indubbio interesse a far valere le sue eventuali ragioni nei confronti del creditore e, comunque, a fare in modo che l'espropriazione si concluda nel modo più vantaggioso perchè il creditore possa soddisfarsi interamente, o nella maggior misura possibile, sul bene del terzo, sì che le conseguenze negative sul suo patrimonio rimangano escluse o, comunque, limitate al massimo (così, testualmente, Cass. 17 gennaio 2012, n. 535).

4.3. Ma la qualità di litisconsorte necessario del debitore originario o diretto è stata affermata pure quanto alle opposizioni esecutive connesse all'espropriazione condotta nei confronti del terzo proprietario.

In tali controversie, invero, tale debitore assume, assieme al creditore, la veste di legittimo e necessario contraddittore, quale soggetto nei cui confronti l'accertamento della ricorrenza o meno dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti; pertanto, le sentenze rese in un giudizio di opposizione all'esecuzione promossa su beni del terzo in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore necessario sono inutiliter datae e tale nullità, ove non lo sia stata dai giudici di merito, va rilevata pure d'ufficio dal giudice di legittimità, con necessaria remissione della causa al giudice di primo grado (Cass. 29 dicembre 2011, n. 29748; Cass. 5 settembre 2011, n. 18113; Cass. 31 agosto 2011, n. 17875; Cass. 22 marzo 2011, n. 6546; Cass. 29 settembre 2004, n. 19652; Cass. 4607 del 1994, cit.; Cass. 23 giugno 1976, n. 2347).

4.4. Tale conclusione deve essere estesa anche alle controversie distributive.

Infatti, è evidente che, per il concreto ambito di queste, è interesse immediato e diretto proprio di colui per il cui debito le procedure esecutive sono state intraprese - e, con la distribuzione, si avviano alla conclusione fisiologica e potenzialmente (anche solo in parte) soddisfattiva - quello di interloquire sulla sussistenza e sull'esatto ammontare di ciascuno dei crediti ammessi a concorrere alla ripartizione della somma ricavata, come pure sulla sussistenza e sull'estensione degli eventuali privilegi reciprocamente vantati dai creditori, attese le conseguenze evidenti sull'estinzione od anche soltanto sulla riduzione dell'importo complessivo dei crediti stessi e delle relative garanzie, di cui il debitore originario o principale rimane pur sempre l'unico ad essere gravato.

Non può pertanto prescindere, ad irrinunciabile tutela del soggetto in concreto interessato - siccome destinatario ultimo degli effetti, pregiudizievoli o meno,

del giudizio - alla risoluzione di quelle controversie, dal garantirgli di partecipare al giudizio che le definisce.

E tanto senza dubbio nel regime anteriore alla riforma del 2006 e quindi nella fattispecie (essendo stato in primo grado il giudizio intrapreso in data 11.4.03), allorquando esse erano articolate su di un ordinario giudizio di cognizione e quindi con piena ed istituzionale attitudine al giudicato proprio sulle appena individuate centrali questioni della sussistenza ed entità sia dei crediti ammessi a concorrere alla distribuzione della somma ricavata, sia di quei privilegi.

4.5. Resta impregiudicata la questione dell'estensibilità o meno di tale principio anche al regime successivo alla riforma, dipendendone la soluzione dall'ambito dell'efficacia - endoesecutiva o meno - che si voglia riconoscere alla stabilità dei deformalizzati accertamenti demandati al giudice dell'esecuzione ai fini della risoluzione delle controversie stesse, ovvero alle opposizioni agli atti esecutivi intraprese avverso i medesimi.

4.6. Va fatta applicazione del seguente principio di diritto: in caso di espropriazione contro il terzo proprietario ai sensi dell'art. 602 c.c. e seguenti, nella controversia distributiva ai sensi dell'art. 512 c.c. - nel testo anteriore alla novella di cui al D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 - è legittimo e necessario litisconsorte anche il debitore originario o diretto, quale soggetto nei cui confronti l'accertamento della sussistenza e dell'entità dei crediti e dei privilegi posti a base dell'azione esecutiva contro il terzo è destinato a produrre effetti immediati e diretti; ne consegue che le sentenze rese in un giudizio ai sensi del richiamato art. 512 c.c., in un'esecuzione promossa su beni del terzo, in cui non sia stato evocato in causa anche il debitore originario o diretto sono inutiliter datae e tale nullità, ove non rilevata dai giudici di merito, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità, con cassazione delle sentenze di merito e remissione della causa al giudice di primo grado.

5. - Pertanto, in applicazione dell'art. 383 c.c., comma 3, non si ha altra scelta che - pronunciando sui ricorsi e pur non potendo esaminarli nel merito, tanto da lasciare impregiudicate tutte le questioni da quelli sollevate - cassare le sentenze di primo e secondo grado e rimettere la causa al tribunale di Padova, giudice di primo grado ed in persona di diverso giudicante, affinché riesamini la controversia una volta restaurata l'integrità del contraddittorio, in applicazione della disciplina dell'art. 512 c.c., vigente al momento dell'originaria instaurazione della domanda, cioè quella anteriore alla riforma del 2006 su richiamata:

restando in questa sede precluso l'esame degli altri motivi dei ricorsi principale ed incidentale ed a maggior ragione del merito della controversia, siccome finora trattata a contraddittorio non integro.

La necessità di una compiuta riconsiderazione dell'intera complessa controversia induce a rimettere al giudice del rinvio ogni determinazione anche sulle spese dell'intero giudizio, comprese quelle di legittimità.

6. - E' appena il caso di precisare che non può trovare applicazione il D.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di reiezione in rito o nel merito dell'impugnazione, anche incidentale (norma che si applica alle impugnazioni proposte a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima, ai sensi della stessa L. n. 228 del 2013, art. 1, comma 18).

Infatti, per il suo carattere eccezionale, tale norma è di stretta interpretazione e la cassazione senza rinvio officiosamente disposta non può ricondursi nè al rigetto, nè alla declaratoria di inammissibilità od improcedibilità dei ricorsi: pertanto, nessuno è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.

p.q.m.

La Corte, pronunciando sul ricorso principale e su quello incidentale, ai sensi dell'art. 383 c.c., comma 3, e art. 354 c.c., cassa l'impugnata sentenza e rimette le parti al tribunale di Padova, in persona di diverso giudicante, anche per le spese dell'intero giudizio, comprese quelle di legittimità.

Ai sensi del D.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, da atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e di quella incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 gennaio 2015.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice

---